



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 559 DEL 31-12-2015**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA I n. 75 del 31-12-2015**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | <b>RIMBORSO SPESE LEGALI AI CONSIGLIERI COMUNALI LERCARA FILIPPO, ALESSI ENZO, FERRERI VINCENZO FABIO, COSTANZA GIUSEPPE E SAIA ALESSIA, IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE 2828/12 RGNR. IMPEGNO DI SPESA.</b> |
|----------------|--|

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**IN FUNZIONE DI CAPO AREA AMMINISTRATIVA**

PREMESSO CHE il Sig. Filippo Lercara, nella qualità di Vicepresidente del Consiglio Comunale, con nota acclarata al protocollo generale del Comune di Villalba al n. 3950 del 2 ottobre 2013 e i Consiglieri Comunale, il Sig. Enzo Alessi con nota acclarata al protocollo generale del Comune di Villalba al n. 3949 del 2 ottobre 2013, il Sig. Vincenzo Fabio Ferreri, con nota acclarata al protocollo generale del Comune di Villalba al n. 4755 del 27 novembre 2013, il Sig. Costanza Giuseppe, con nota acclarata al protocollo generale del Comune di Villalba al n. 4757 del 27 novembre 2013, la Sig.ra Saia Alessia, con nota acclarata al protocollo generale del Comune di Villalba al n. 5147 del 19 dicembre 2013, erano a richiedere il rimborso delle spese legali sostenute in relazione al procedimento penale 2828/12 RGNR, instauratosi nei confronti degli stessi, a querela di parte degli amministratori del Comune di Villalba, Plumeri Alessandro, nella qualità di Sindaco, Plumeri Calogero, nella qualità di Vicesindaco, Bordenga Salvatore, nella qualità di Presidente del Consiglio, e Tramontana Giuseppe e Territo Concetta, nella qualità di Assessori, per l'ipotesi di reato di diffamazione a Corpo Politico a mezzo stampa di cui all'art. 595, comma III, del Codice Penale per le affermazioni, considerate lesive dell'onore e della reputazione degli amministratori querelanti, contenute nell'ordine del giorno sull'esigenza di una estensione della portata applicativa dell'art. 416 ter del Codice Penale (voto di scambio elettorale politico-mafioso) dagli stessi presentato il 23/5/2012 e successivamente pubblicato sul sito facebook il 20/6/2012;

ATTESO CHE nella Regione Sicilia, la materia del rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori, per fatti connessi con l'espletamento del servizio, può essere ricondotta nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva regionale, visto l'art.14, lettere p), o), q) dello Statuto della Regione Siciliana ad autonomia differenziata ed è disciplinata dall'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, come interpretato dall'articolo della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

RICHIAMATO l'art. 39 della l.r. 29.12.1980, n. 145, che espressamente dispone: "Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

CONSTATATO CHE la norma suindicata è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della l.r. 23.12.2000, n. 30 che prevede: "L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, **ivi inclusi i pubblici amministratori**, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

CONSIDERATO CHE l'art. 15 inserito nel Capo II della l.r. 23.12.2000, n. 30 che detta la disciplina dello status degli amministratori locali e rubricato "Disposizioni generali", prevede che : "Per amministratori si intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali, etc."

RICHIAMATO, altresì, l'art 23 dello Statuto Comunale che recita: "1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori, al sindaco ed ai propri dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente. 2. L'assistenza legale è preclusa nel caso di interessi confliggenti tra i soggetti di cui al precedente comma e l'ente. Qualora per effetto dell'assoluzione o per provvedimenti equipollenti, l'esistenza del conflitto di interessi sia da escludere, le spese legali sostenute dai soggetti di cui al comma 1, dovranno essere rimborsate dall'ente."

ATTESO CHE

- il Sig. Filippo Lercara e i Sig.ri Enzo Alessi, Ferreri Vincenzo Fabio, Giuseppe Costanza e Saia Alessia, al momento dell'accadimento dei fatti, rivestivano rispettivamente **la qualità** di vicepresidente del Consiglio Comunale e di Consiglieri Comunali;
- l'azione giudiziaria ha trovato il proprio **nesso di causalità** nell'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e/o nell'esercizio del mandato, considerato che, come peraltro emerge dal testo dell'ordinanza di archiviazione, il procedimento subito dai Sig.ri Lercara Filippo, Alessi Enzo, Ferreri Vincenzo Fabio, Costanza Giuseppe ed Saia Alessia, nella loro qualità di consiglieri comunali, attiene ad atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, ed in particolare all'ordine del giorno presentato dagli stessi sull'esigenza di una estensione della portata applicativa dell'art. 416 ter del Codice Penale (voto di scambio elettorale politico-mafioso) dagli stessi presentato il 23/5/2012 e successivamente pubblicato sul sito facebook il 20/6/2012;
- il procedimento giudiziario si è concluso **in termini favorevoli** per i menzionati amministratori con l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità per il reato di diffamazione, considerato che il Giudice per le Indagini Preliminari di Caltanissetta con l'ordinanza n. 2005/13 R.G.I.P. depositata in data 23 giugno 2013 ha proceduto all'archiviazione del procedimento stante l'improcedibilità derivante dalla tardività della proposta querela, osservando altresì, che, *"anche ove fosse stata tempestiva la proposizione della querela, il procedimento avrebbe dovuto essere archiviato, non contenendo, gli atti in esame riferibili al movimento "Villalba Futura" alcun portata lesiva degli amministratori del Comune di Villalba"*;
- non è ravvisabile **conflitto di interessi** tra gli atti compiuti dai menzionati amministratori e il Comune, considerato che con l'ordine del giorno proposto i consiglieri comunali di opposizione adempievano ai propri compiti istituzionali nel rispetto e in adempimento di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti attraverso l'esercizio delle funzioni di controllo politico ispettivo evidenziato che, come peraltro emerge dal testo dell'ordinanza di archiviazione, *la proposta del movimento politico di cui sono parte gli indagati ("Villalba Futura – Vizzini Sindaco") tendeva proprio al superamento di una situazione di stallo che interessava tutto il corpo politico nazionale in merito all'adozione della scelta di ampliamento del quadro delle condotte punibili"* e che *"i termini "Vista l'attuale conduzione del Consiglio*

*Comunale” non vanno intesi come riferiti all’adozione di concrete condotte di scambio politico mafioso da parte degli amministratori di Villalba bensì, **nell’ambito e nei limiti di una legittima dialettica politica**, come mancata tempestiva attivazione, anche da parte delle Forze politiche Locali di strumenti in grado di recepire la proposta del movimento “Progetto – Legalità” al fine di operare, poi mediante l’adozione delle sollecitate iniziative politiche locali anche la sensibilizzazione delle sedi istituzionali nazionali”*,

**Viste** le note acclarate al protocollo generale dell’ente ai nn. 1748 del 22 aprile 2013 e 1749 del 22 aprile 2013, con le quali il Vicepresidente Lercara Filippo e il Consigliere Alessi hanno comunicato che nel procedimentogiudiziario RGNR n. 2828/12 si sarebbero avvalsi dell’assistenza legale nella persona dell’Avv. Salvatore Candura del Foro di Caltanissetta;

**Viste** le note acclarate al protocollo generale dell’ente ai nn.1798 del 23 aprile 2013, 1816 del 26 aprile 2013, 1811 del 24 aprile 2013 con le quali, rispettivamente, i Consiglieri Ferreri Vincenzo Fabio, Costanza Giuseppe, Alessia Saia hanno comunicato che nel procedimento giudiziario RGNR n. 2828/12 si sarebbe avvalsi dell’assistenza legale nella persona dell’Avv. Pietro Pistone del Foro di Caltanissetta;

**Viste**, altresì, le fatture n. 13 del 24.07.2013 e n. 12 del 19.07.2013 emesse dall’Avv. Salvatore Candura del Foro di Caltanissetta per l’attività professionale espletata nel procedimento penale 2828/12 RGNR in favore, rispettivamente, del Sig. Lercara Filippo ed Enzo Alessi, acquisite al protocollo generale dell’ente con note prott. 3950 del 2 ottobre 2013 e n. 3949 del 2 ottobre 2013 per l’importo, cadauna, di complessive € 629,20;

**Viste**, altresì, le ricevute del 8.8.2013, del 13.8.2013 e del 19.8.2013 emesse dall’Avv. Pietro Pistone del Foro di Caltanissetta per l’attività professionale espletata nel procedimento penale 2828/12 RGNR in favore, rispettivamente, del Sig. Ferreri Vincenzo Fabio, del Sig. Costanza Giuseppe e della Sig.ra Saia Alessia, acquisite al protocollo generale dell’ente con note prott. 4755 del 27 novembre 2013, 4757 del 27 novembre 2013 e 5147 del 19 dicembre 2013 per l’importo, cadauna, di complessive € 500,00;

**Atteso che** il Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa, era ad invitare i Consiglieri Comunali, in ottemperanza alla normativa regionale che al riguardo sancisce "...è assicurata l’assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, **secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute...**" (art. 24 della l.r. 23.12.2000, n. 30), a richiedere la vidimazione delle parcelle presentate al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

**Visto** i pareri favorevoli espressi in data 11 giugno 2014 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta sulla congruità delle parcelle emesse dall’Avv. Salvatore Candura del Foro di Caltanissetta per l’attività professionale espletata nel procedimento penale 2828/12 RGNR in favore, rispettivamente, del Sig. Lercara Filippo ed Enzo Alessi, registrati al protocollo generale dell’ente al n. 3032 del 4.7.2014 e n. 3094 del 11 luglio 2014;

**Visti** i pareri favorevoli espressi in data 9 aprile 2014, 7 maggio 2014 e 9 aprile 2014 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta sulla congruità delle parcelle emesse dall’Avv. Pietro Pistone del Foro di Caltanissetta per l’attività professionale espletata nel procedimento penale 2828/12 RGNR in favore, rispettivamente, dei Sigg.ri Ferreri Vincenzo Fabio, Costanza Giuseppe e Saia Alessia, registrati al protocollo generale dell’ente al n. 2799 del 18.06.2014, 3080 del 9.7.2014 e 2968 del 1 luglio 2014;

**Dato atto che** i Consiglieri Comunali Sig. Lercara Filippo ed Enzo Alessi hanno sostenuto per il rilascio del visto di congruità ulteriori spese, cadauno, per complessivi € 87,00, così come descritte e giustificate con la documentazione allegata alla nota con la quale hanno trasmesso la delibera del competente Consiglio dell’Ordine a Questo Ente Locale;

**Dato atto, altresì, che** i Consiglieri Comunali Ferreri Vincenzo Fabio, Costanza Giuseppe e Saia Alessia hanno sostenuto per il rilascio del visto di congruità ulteriori spese, cadauno, per complessivi € 133,40, così come descritte e giustificate con la documentazione allegata alla nota con la quale hanno trasmesso la delibera del competente Consiglio dell'Ordine a Questo Ente Locale;

**Evidenziato che** i Consiglieri Comunali Ferreri Vincenzo Fabio, Costanza Giuseppe e Saia Alessia, erano altresì a richiedere, rispettivamente, con le note acclarate al protocollo generale dell'ente ai nn. 2909 del 26 giugno 2014, 3081 del 9.7.2014 e 2967 del 1.7.2014, il pagamento di una ulteriore somma di € 580,00, cadauno, a titolo di saldo delle spettanze professionali all'Avv. Pietro Pistone, allegando relativo prospetto di fattura;

**Preso atto che** il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, con le note registrate al protocollo generale dell'Ente ai nn. 3289 del 28.07.2014, 3288 del 28.7.2014, 3287 del 28.7.2014, era a denegare la richiesta di rimborso di tale presunto saldo, considerato che dalle ricevute emesse dall'Avv. Pietro Pistone in data 8.8.2013, 13.8.2013 e 19.8.2013 per l'attività prestata in favore dei Consiglieri Comunali Ferreri Vincenzo Fabio, Costanza Giuseppe e Saia Alessia non risultava che il legale avesse richiesto tale compenso a titolo di acconto, come altrimenti avrebbe dovuto indicare nell'ortodossa osservanza delle regole civilistiche e fiscali in tema di fatturazione, e che il Consiglio dell'Ordine aveva riconosciuto la congruità dei compensi riconosciuti dai Consiglieri al legale di fiducia in applicazione dei parametri minimi, a nulla rilevando ogni ulteriore e non richiesto *obiter dictum*;

**Atteso che**, alla luce della *ratio* delle disposizioni sopra calendate, il pubblico funzionario o il pubblico amministratore deve essere tenuto esente dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta;

**Dato atto che** con deliberazione n. 77 del 20 ottobre 2015 è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2015; ATTESO che la Giunta

Comunale con deliberazione n. 161 del 30 dicembre 2015, esecutiva, ha assegnato al Responsabile dell'Area Amministrativa le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi di seguito specificati:

- **OBIETTIVO:** rimborso delle spese legali sostenute dai Consiglieri Comunali Lercara Filippo, Alessi Enzo, Ferreri Vincenzo Fabio, Costanza Giuseppe e Saia Alessia;
- **IMPORTO** € 3.332,60 sull'intervento 1.01.01.08. - capitolo 570,4 "Rimborso spese legali ad amministratori locali assolti" del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, esecutivo;

**CONSIDERATO** che, con determinazione sindacale n. 19 del 10 luglio 2015 è stato conferito al Segretario Comunale l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area Amministrativa attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, concapacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art 23 dello Statuto Comunale  
**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità comunale;


### **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.10/91, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- 2) di impegnare la somma di € 3.332,60 sull'intervento 1.01.01.08 - capitolo 570/4 "Rimborso spese legali ad amministratori locali assolti" del bilancio per esercizio finanziario 2015, per il rimborso spese legali sostenute dai Consiglieri Comunali Lercara Filippo, Alessi Enzo, Ferreri Vincenzo Fabio, Costanza Giuseppe e Saia Alessia come qui di seguito riportate:  
Lercara Filippo per € 716,02;  
Alessi Enzo per € 716,02;  
Ferreri Vincenzo Fabio per € 633,40;  
Costanza Giuseppe per € 633,40;  
Saia Alessia per € 633,40;
- 3) di provvedere alla relativa liquidazione con successivo provvedimento;
- 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria, per gli adempimenti di cui agli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
- 5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On Line per la durata di giorni 15.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
IN FUNZIONE DI CAPO AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott.ssa Concettina Nicosia)**

Villalba, 31-12-2015

\_\_\_\_\_  
**IL RESPONSABILE DELL'AREA I  
F.to DOTT.SSA CONCETTINA NICOSIA**



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesposta che sara' imputata per la somma complessiva di €. 3.332,24 così come segue:

| Impegno | Intervento    | Cap./Peg | Articolo | 2015   | 2016 | 2017 | Creditore                 |
|---------|---------------|----------|----------|--------|------|------|---------------------------|
| 571     | 1.01.01.08.00 | 570      | 4        | 716,02 | 0,00 | 0,00 | LERCARA FILIPPO           |
| 572     | 1.01.01.08.00 | 570      | 4        | 716,02 | 0,00 | 0,00 | ALESSI ENZO               |
| 573     | 1.01.01.08.00 | 570      | 4        | 633,40 | 0,00 | 0,00 | FERRERI VINCENZO<br>FABIO |
| 574     | 1.01.01.08.00 | 570      | 4        | 633,40 | 0,00 | 0,00 | COSTANZA GIUSEPPE         |
| 575     | 1.01.01.08.00 | 570      | 4        | 633,40 | 0,00 | 0,00 | SAIA ALESSIA              |

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.toRAG. GIUSEPPE PLUMERI